

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 2 agosto 2017.

Approvazione dell'atto di indirizzo per la stipula delle convenzioni tra l'INPS e le organizzazioni sindacali dei medici di medicina generale.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER LA SEMPLIFICAZIONE
E LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

E

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto l'art. 55-*septies*, comma 2-*bis*, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;

Vista la legge 7 agosto 2015, n. 124, recante «Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche», e, in particolare, l'art. 17, comma 1, lettera l);

Visto il decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, recante «Modifiche e integrazioni al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai sensi degli articoli 16, commi 1, lettera a), e 2, lettere b), c), d) ed e) e 17, comma 1, lettere a), c), e), f), g), h), l), m), n), o), q), r), s) e z), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche» e, in particolare, l'art. 22, comma 2;

Visto l'art. 5, commi 12 e 13, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638;

Visti i decreti del Ministro del lavoro e della previdenza sociale in data 15 luglio 1986, 19 marzo 1992, 15 dicembre 1993, 18 aprile 1996, 12 ottobre 2000, 8 maggio 2008 e 11 gennaio 2016;

Visto l'art. 17, commi 5 e 5-*bis* del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111;

Visto l'art. 4, comma 10-*bis*, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 dicembre 2016, con il quale l'onorevole dottoressa Maria Anna Madia è stata nominata Ministro senza portafoglio;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 dicembre 2016 con il quale al predetto Ministro senza portafoglio è stato conferito l'incarico per la semplificazione e la pubblica amministrazione;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 gennaio 2017 recante delega di funzioni al Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione;

Rilevata la necessità di uniformare la disciplina applicabile ai controlli medico-legali da svolgere da parte dell'INPS nei confronti dei lavoratori privati e dei dipendenti pubblici in considerazione dell'istituzione del Polo unico per le visite fiscali e l'attribuzione al predetto Istituto della competenza esclusiva ad effettuare gli accertamenti medico-legali anche sui dipendenti pubblici;

Tenuto conto altresì che i medici fiscali deputati a svolgere le predette funzioni nei confronti dei lavoratori pubblici e privati sono i medesimi;

Sentiti l'INPS per gli aspetti organizzativo-gestionali, la Federazione nazionale degli Ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri e le organizzazioni sindacali di categoria comparativamente più rappresentative sul piano nazionale;

Decreta:

Art. 1.

1. È approvato l'atto di indirizzo per la stipula delle convenzioni tra l'INPS e le organizzazioni sindacali di categoria comparativamente più rappresentative sul piano nazionale che disciplinano il rapporto tra l'INPS e i medici di medicina fiscale per lo svolgimento degli accertamenti medico-legali sui lavoratori dipendenti pubblici e privati assenti per malattia, di cui all'Allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto è inviato ai competenti organi di controllo ed è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.


Roma, 2 agosto 2017

*Il Ministro del lavoro
e delle politiche sociali*
POLETTI

*Il Ministro per la semplificazione
e la pubblica amministrazione*
MADIA

Il Ministro della salute
LORENZIN

Registrato alla Corte dei conti il 13 settembre 2017
Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, MIBAC, Min. salute e Min.
lavoro, foglio n. 1996



ALLEGATO A

ATTO D'INDIRIZZO

per la stipula delle convenzioni tra l'INPS e le organizzazioni sindacali di categoria comparativamente più rappresentative sul piano nazionale che disciplinano il rapporto tra l'INPS e i medici di medicina fiscale per lo svolgimento degli accertamenti medico-legali sui lavoratori dipendenti pubblici e privati assenti per malattia.

Il presente atto d'indirizzo indica le modalità di conclusione e il contenuto delle convenzioni da stipularsi, in forma di accordo collettivo su base nazionale, tra l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) e le organizzazioni sindacali di categoria comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, per disciplinare il rapporto tra l'INPS e i medici di medicina fiscale per lo svolgimento delle funzioni di accertamento medico-legale sui dipendenti assenti per malattia.

1. Finalità, termine e procedura per la stipula delle convenzioni

L'art. 22 del decreto legislativo n. 75 del 2017 prevede che la competenza esclusiva ad effettuare gli accertamenti medico legali sui dipendenti assenti dal servizio per malattia sia attribuita all'Inps a decorrere dal 1° settembre 2017 e, nei confronti del personale delle istituzioni scolastiche ed educative statali, a decorrere dall'anno scolastico 2017/2018.

L'intervento legislativo si pone l'obiettivo di uniformare e migliorare l'efficienza del sistema degli accertamenti medico fiscali, attribuendone la responsabilità esclusiva all'INPS, che già cura tale attività nel campo del lavoro privato. Rispondendo alla *ratio* dell'intervento legislativo, le convenzioni, che dovranno essere stipulate dall'INPS con le organizzazioni sindacali di categoria dei medici deputati ai controlli, dovranno garantire la migliore distribuzione e copertura territoriale degli accertamenti, la riduzione dei costi anche in ragione di una ottimale dislocazione dei medici e del contenimento dei rimborsi e delle indennità chilometriche, l'equa assegnazione degli incarichi, nonché l'incremento del numero e dell'efficienza dei controlli, utilizzando al meglio le risorse a tal fine specificamente attribuite ai sensi dell'art. 17, comma 5, lettera *b-bis*, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, come modificato dall'art. 22, comma 3, lettera *a*), del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.

Seguendo tali principi, la convenzione dovrà essere stipulata entro il 31 agosto 2017, in modo da poter rispettare le scadenze temporali previste dalla normativa primaria. In ogni caso, il presente atto detta altresì la disciplina transitoria da applicarsi agli accertamenti medico-legali sui dipendenti pubblici, a decorrere dal 1° settembre 2017, in caso di mancata stipula della predetta convenzione.

Ai fini della stipula della convenzione, si ricorda che in sede di prima applicazione devono essere sentite anche le associazioni comparativamente più rappresentative dei medici fiscali.

2. Contenuto della convenzione

La convenzione disciplina il rapporto tra l'INPS e i medici addetti agli accertamenti medico legali da svolgere nei confronti dei lavoratori pubblici e privati assenti per malattia.

La convenzione si attiene ai seguenti criteri.

2.1. Individuazione dei medici addetti allo svolgimento degli accertamenti medico-legali sui lavoratori assenti per malattia

a) Occorre garantire il prioritario ricorso ai medici iscritti nelle liste di cui all'art. 4, comma 10-*bis*, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, per tutte le funzioni di accertamento medico-legali sulle assenze dal servizio per malattia dei dipendenti, ivi comprese le attività ambulatoriali inerenti alle medesime funzioni.

b) Fermo restando quanto previsto alla lettera *a)*, occorre prevedere procedure selettive pubbliche e trasparenti, nell'ambito delle quali, oltre a garantire necessariamente l'ottimale copertura territoriale, si potrà riconoscere e valorizzare con apposito punteggio la professionalità maturata dalle seguenti categorie di medici:

1. Medici iscritti nelle liste dei medici di controllo INPS successivamente al 31 dicembre 2007 purché in servizio alla data del 31 dicembre 2016;

2. Medici che svolgono analoga attività presso le AASSLL, in regime libero professionale purché in servizio alla data del 30 ottobre 2013 e che erano già incaricati alla data del 31 dicembre 2007, analogamente a quanto previsto dall'art. 4, comma 10-*bis* del decreto-legge n. 101 del 2013 per i medici iscritti nelle liste speciali ad esaurimento costituite dall'INPS;

3. Medici che prestano attualmente o che hanno prestato servizio presso l'INPS in qualità di medici convenzionati esterni per un periodo non inferiore a 36 mesi anche non consecutivi negli ultimi cinque anni dall'entrata in vigore della convenzione.

2.2. Disciplina della prestazione lavorativa.

In sede di disciplina della prestazione lavorativa resa dai medici incaricati dei controlli, la convenzione:

a) prevede un rapporto convenzionale su base oraria e individua il monte ore di impegno settimanale, tra un minimo ed un massimo, ricadente nelle fasce di reperibilità stabilite per l'effettuazione di visite mediche di controllo;

b) definisce la struttura del compenso, prevedendo un'indennità oraria base di disponibilità e maggiorazioni proporzionate al numero di visite di controllo domiciliari e ambulatoriali ed eventualmente legate a specifici obiettivi che dovessero essere individuati in sede di convenzione;

c) disciplina le tipologie di incarico;

d) disciplina il monte ore di impegno settimanale, i criteri di conferimento degli incarichi e le modalità di espletamento degli stessi, tenuto conto del fabbisogno di medici e della necessità di garantire la massima efficienza e la migliore copertura e distribuzione territoriale degli accertamenti medico legali, il principio di equa distribuzione degli incarichi, il contenimento dei costi anche per indennità o rimborsi chilometrici e la migliore allocazione delle risorse. In ogni caso, gli incarichi non possono essere conferiti successivamente al raggiungimento dell'età pensionabile previsto dalla gestione previdenziale di appartenenza e, se già in essere, cessano alla medesima data;

e) disciplina la rappresentanza, la rappresentatività e la tutela sindacale;

f) disciplina le assenze per malattia e gravidanza e le assenze non retribuite;


g) disciplina i criteri e i casi di incompatibilità, anche in relazione alle funzioni di certificazione delle malattie;

h) disciplina le cause di sospensione, cessazione, revoca e decadenza dell'incarico convenzionale;

i) disciplina la formazione continua (ECM);

j) prevede espressamente che l'attività di accertamento medico legale dei medici convenzionati è attività libero professionale, da svolgersi da parte dei medici iscritti nelle liste di cui all'art. 4, comma 10-*bis*, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, nonché dai medici che saranno iscritti nelle liste che si formeranno all'esito delle procedure previste dal numero 2.1, lettera *b)*, del presente Atto. Tale attività viene svolta per l'intera durata di permanenza degli stessi medici nelle rispettive liste e in nessun caso potrà configurarsi come rapporto di lavoro alle dipendenze dell'INPS.

Fermo restando quanto previsto alle lettere *c)*, *d)*, *e)*, *f)*, è fatta comunque salva la volontà delle parti di prevedere il rapporto convenzionale anche a prestazione, con conseguente indicazione delle tariffe, a condizione che ciò assicuri il migliore utilizzo delle risorse finanziarie esclusivamente destinate allo svolgimento dei controlli, nonché la massima efficienza e copertura territoriale degli accertamenti medico legali,



oltre al contenimento dei costi. In ogni caso, si dovrà infatti garantire la riduzione dei costi, anche per rimborsi o indennità chilometriche, l'ottimale dislocazione dei medici, l'equa assegnazione e distribuzione degli incarichi, nonché l'incremento del numero e dell'efficienza dei controlli.

3. Durata della convenzione

La convenzione ha durata triennale e rimane comunque in vigore fino alla successiva convenzione, da stipulare, previa adozione di un nuovo atto di indirizzo e fermo restando il prioritario ricorso ai medici iscritti nelle liste di cui all'art. 4, comma 10-*bis*, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, ai sensi dell'art. 55-*septies*, del decreto legislativo n. 165 del 2001.

4. Disciplina transitoria

In caso di mancata stipula della convenzione tra l'INPS e le Organizzazioni Sindacali di categoria comparativamente più rappresentative sul piano nazionale entro il 31 agosto 2017, si applica, fino alla stipula della convenzione, la vigente disciplina che regola l'attività dei medici di controllo INPS, compresa la misura del compenso per le attività svolte stabilita dal decreto ministeriale dell'8 maggio 2008, garantendo la disponibilità ad effettuare gli accertamenti medico-legali domiciliari per le assenze per malattia nelle fasce orarie stabilite per i dipendenti sia del comparto pubblico, sia di quello privato.

17A06631

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 13 settembre 2017.

Approvazione delle specifiche tecniche per la creazione di programmi informatici finalizzati alla compilazione delle domande e delle denunce da presentare all'ufficio del registro delle imprese per via telematica o su supporto informatico. Integrazione del decreto 18 ottobre 2013.

IL DIRETTORE GENERALE

PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE,
LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, recante il regolamento di attuazione dell'art. 8 della legge 28 dicembre 1993, n. 580;

Visti, in particolare, l'art. 11, comma 1, part. 14, comma 1 e l'art. 18, comma 1, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 581 del 1995, che prevedono l'approvazione dei modelli per la presentazione al registro delle imprese ed al repertorio delle notizie economiche ed amministrative delle domande di iscrizione, di deposito, o delle denunce da parte dei soggetti obbligati;

Visto il decreto ministeriale 18 ottobre 2013, da ultimo modificato con decreto ministeriale 12 maggio 2017, recante le specifiche tecniche per la creazione di programmi informatici finalizzati alla compilazione delle domande e delle denunce da presentare all'ufficio del registro delle imprese per via telematica o su supporto informatico;

Considerata la necessità di integrare le specifiche tecniche in essere cori modifiche ai codici relativi ai comuni o alle corrispondenti denominazioni (tabella *COM*) per accorpamenti e variazioni intervenuti;

Considerata la necessità di adeguare le ridette specifiche per variazioni delle autorizzazioni all'assolvimento del bollo virtuale (tabella *VRT*);

Considerata la necessità di introdurre nuovi codici nella tabella *DOC* («Tabella tipo documento»), e più specificamente il codice *C47* («Modello verifica dinamica requisiti»), per la verifica dinamica dei requisiti di agenti e rappresentanti di commercio, mediatori, mediatori marittimi e spedizionieri, ai sensi dei decreti ministeriali emanati in data 26 ottobre 2011; il codice *R09* («Relazione perseguimento beneficio comune società benefit»), per l'esecuzione dell'adempimento pubblicitario previsto dall'art. 1, comma 382, della legge n. 208/2015; il codice *D36* («Startup-dichiarazione soci con trasparenza (decreto-legge n. 179/2012, art. 25, comma 12»), per l'esecuzione dell'adempimento pubblicitario di cui all'art. 25, comma 12, lettera *e*) del decreto-legge n. 179/2012, secondo le modalità illustrate nella circolare di questa Direzione generale n. 3699/C del 13 giugno 2017;

Considerata la necessità di apportare modifiche al tracciato *b95_fd68*, introducendo un nuovo riquadro nel modulo *S1*, denominato riquadro 20, «Altri atti e fatti soggetti ad iscrizione e a deposito», volto a consentire l'indicazione di alcune informazioni aggiuntive, desunte dalla tabella *ATF* «Atto fatto», in sede di prima iscrizione, nel registro delle imprese, di società ed altri organismi;

Sentito il parere favorevole dell'Unione nazionale delle camere di commercio;

Decreta:

Art. 1.

1. Sono approvate le modifiche alle specifiche tecniche di cui al decreto ministeriale 18 ottobre 2013, come modificato, in ultimo, dal decreto ministeriale 12 maggio 2017, elencate nell'allegato *A* al presente decreto.

2. Le presenti specifiche tecniche acquistano efficacia con decorrenza dal 15 ottobre 2017. A partire dal 1° dicembre 2017 non potranno più essere utilizzati programmi realizzati sulla base delle specifiche tecniche approvate con precedenti decreti ministeriali.

3. La pubblicazione integrale delle tabelle variate e del modulo *S1* quale risultante agli esiti del presente decreto è eseguita sul sito internet di questa amministrazione, www.sviluppoeconomico.gov.it

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed è disponibile sul citato sito internet del Ministero.

Roma, 13 settembre 2017

Il direttore generale: FIORENTINO

